



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

Dott.ssa	Vittoria Di Sario	Presidente
Dott.ssa	Vincenzo Selmi	Consigliere
Dott.ssa	M.Lavinia Buconi	Consigliere rel.

all'udienza di discussione del 5.4.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4664 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015

TRA

INPGI, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in forza di procura a margine della memoria di costituzione relativa al giudizio di primo grado, dall'Avv. Sebastiano Cubeddu;

APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE

E

██████████ SCARL, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, dall'Avv. Patrizio Leopardo;

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5321/2015 emessa dal Tribunale di Roma in data 6.5.2015

Conclusioni: Come da atto di appello e da memoria di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, [REDACTED] scarl chiedeva annullarsi, revocarsi o comunque dichiararsi nullo e privo di efficacia il verbale unico di accertamento n.32/2014 emesso dall'INPGI in data 24.4.2014 ed ogni atto ad esso presupposto o collegato; in via subordinata chiedeva accertarsi di essere tenuta al versamento della minor somma a titolo di contributi gestione sostitutiva dell'AGO e conseguenti sanzioni civili da accertarsi in corso di causa ed in ogni caso annullarsi, dichiararsi nulla o priva di efficacia la sanzione amministrativa relativa all'ifedele registrazione al LUL di cui alla sezione 2 del verbale opposto; in via ulteriormente gradata chiedeva ridursi l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte o di ogni altra pretesa, in misura pari al minimo edittale.

Si costituiva l'INPGI, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di [REDACTED] scarl al pagamento in suo favore della somma di € 33.335,00 o in subordine della diversa somma dovuta.

Con sentenza n. 5321/2015, il Tribunale di Roma dichiarava l'illegittimità delle Sezioni I e II del verbale unico di accertamento n.32/2014, per violazione della disposizione dettata dall'art.13 c.4 del D. Lgs. n. 124/2004, dichiarava il diritto dell'INPGI al versamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni con riferimento a [REDACTED] per il periodo dall'aprile 2009 al marzo 2014 e condannava parte ricorrente al pagamento della somma pari alla differenza tra l'importo di € 34.875,58 e le somme medio tempore già pagate da [REDACTED] scarl, oltre alle ulteriori sanzioni dal dovuto al saldo effettivo; rigettava nel resto il ricorso e le domande riconvenzionali, compensando in misura della metà le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPGI, censurandola per erroneità e contraddittorietà della motivazione, per erronea e falsa applicazione dell'art.13 comma 4 del D. Lgs. n.124/2004, per contraddittorietà nella valutazione delle prove con riferimento alla giornalista [REDACTED] e per erroneità della statuizione relativa al pagamento medio tempore degli importi; chiedeva pertanto che in parziale riforma della gravata sentenza, il ricorso proposto da [REDACTED] scarl venisse rigettato, con conferma di tutti gli addebiti di cui al verbale ispettivo n. 32/2014, con condanna di [REDACTED] scarl al pagamento dei contributi e delle sanzioni

per cui è causa, come da domanda riconvenzionale; i subordine chiedeva che [redacted] scarl venisse condannata al pagamento della diversa minore somma risultante dovuta.

Si costituiva [redacted] a scarl, la quale contestava la fondatezza del gravame e censurava a sua volta la gravata sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento dichiarato illegittimo e carenza di motivazione sui requisiti posti a fondamento della subordinazione del [redacted]; chiedeva pertanto il rigetto dell'appello proposto dall'INPGI ed in accoglimento dell'appello incidentale chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni proposte nel giudizio di primo grado.

All'udienza del 5.4.2018 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo giudice nella gravata sentenza ha affermato che il verbale unico di accertamento n. 32/2014 non sembra conforme alla disposizione dettata dall'art.13 c.4 del D. Lgs. n. 124/2004, secondo cui il verbale di accertamento e notificazione deve contenere "gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati"; in particolare, non ritenendo sufficiente l'affermazione posta all'esito dell'accertamento, secondo cui "dalla documentazione richiesta ed esibita presso la sede della società, dalle dichiarazioni raccolte dal complesso degli elementi esaminati nel corso dell'accertamento ...", ha evidenziato che nella Sezione I non risultano indicate le fonti di prova e che con riferimento ai giornalisti [redacted] e [redacted] gli ispettori si sono limitati a rappresentare in modo succinto le modalità effettive di svolgimento della loro prestazione, senza specificare come tali concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione siano state effettuate, in quanto lo scopo della disposizione in esame è quello di mettere il destinatario del verbale nella condizione di avere la certezza della completezza delle verifiche effettuate; ha pertanto dichiarato l'illegittimità della Sezione I del verbale unico di accertamento n.32/2014 e la conseguente illegittimità della Sezione II del medesimo verbale.

Il primo giudice non ha tuttavia accolto il ricorso, a fronte della domanda riconvenzionale con cui l'INPGI ha chiesto la condanna di [redacted] scarl al pagamento in suo favore della somma di € 33.335,00 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti alla natura subordinata del rapporto intercorso tra i giornalisti [redacted] e [redacted] e la cooperativa ricorrente o in subordine della diversa somma dovuta (il primo giudice ha sul punto evidenziato che la domanda riconvenzionale non riguarda le violazioni accertate dalla Sezione II del verbale 32/2014 ed ha ritenuto di non potersi pronunciare su tale questione, stante il disposto dell'art. 112 c.p.c.).

 3

Ciò premesso, ha affermato che incombeva sull'Istituto resistente l'onere di provare l'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra i giornalisti [redacted] e [redacted] e la [redacted] scari; ha dunque valutato le risultanze della prova testimoniale alla luce dei principi di diritto espressi da Cass. n. 8068/2009 e Cass. n. 22785/2013, secondo cui in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione, tenuto conto del carattere creativo del lavoro, quando vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quanto meno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni, mentre costituiscono indici negativi rispetto alla ravvisabilità della subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Nella gravata sentenza, dopo avere riportato le dichiarazioni rese da [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] evidenziando che dalle medesime risulta lo svolgimento di mansioni di responsabile/coordinatore da parte del [redacted] il primo giudice ha rimarcato che solo il teste [redacted] ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, mentre gli altri testimoni, ed in particolare [redacted] [redacted] e A [redacted] [redacted] hanno negato lo svolgimento da parte del [redacted] delle mansioni di coordinatore/responsabile della redazione, nonché la sua costante presenza in redazione, precisando che il confronto tra i testi in sede giudiziale si era risolto in una sostanziale conferma, da parte dei testi, delle loro precedenti dichiarazioni; ha dunque ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi [redacted] e [redacted] agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, nonché le dichiarazioni rese in giudizio dal teste V [redacted] in quanto dotate di maggiore forza logica complessiva, non essendo sostenibile la tesi della "redazione anarchica", dove tutti decidevano tutto, in mancanza di un coordinatore e comunque di un responsabile.

Il primo giudice ha invece ritenuto che non possano essere svolte analoghe considerazioni con riferimento alla posizione di [redacted] a fronte del carattere generico ed inconcludente delle dichiarazioni rese dai giornalisti nel corso dell'accertamento ispettivo e della loro conseguente inidoneità a risolvere il conflitto tra le testimonianze assunte in giudizio.



Ha inoltre richiamato l'art. 13 c.4 D. Lgs. n. 124/04, secondo cui il verbale di accertamento e notificazione deve contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, e la circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2010, secondo cui tale requisito si traduce "nel riportare fedelmente nel corpo del verbale gli esiti dettagliati dell'accertamento, con puntuale indicazione delle fonti di prova degli illeciti rilevati (...) Ciò si conforma principio di ragionevolezza trasparenza dell'azione amministrativa. A seguito della notificazione del verbale unico conclusivo degli accertamenti, infatti, i destinatari dello stesso acquisiscono la certezza della completezza delle verifiche effettuate, attraverso la dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dei verbalizzanti. In altri termini la contestazione delle violazioni deve trovare il proprio fondamento in una specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova".

Con il primo motivo di appello l'INPGI ha censurato la gravata sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione, nonché per erronea e falsa applicazione dell'art.13 comma 4 del D. Lgs. n.124/2004.

In particolare, l'INPGI ha dedotto che il primo giudice ha erroneamente ritenuto insufficiente la specificazione delle fonti di prova, a fronte della puntuale difesa in giudizio di [REDACTED] scarl, la quale non ha lamentato alcuna lesione del relativo diritto, ma ha opposto specifiche circostanze di fatto.

L'Istituto appellante ha altresì evidenziato che il verbale ha indicato con puntualità e sufficienza gli elementi sostanziali posti a fondamento della propria pretesa, le mansioni svolte dai giornalisti e le qualifiche cui sono state ricondotte; ha inoltre affermato che il verbale amministrativo non è un atto provvedimentoale, ma un atto interno conclusivo dell'accertamento svolto dai pubblici ufficiali.

Il motivo è fondato.

Osserva infatti la Corte che nella prima pagina del verbale di accertamento n. 32/2014 sono stati analiticamente indicati i documenti esaminati: "a) Libro unico del lavoro; b) Visura camerale, c) Certificato di registrazione della testata giornalistica presso la sezione stampa del Tribunale, d) Modelli 770 per i periodi di imposta 2009-2012; e) Certificazioni, note o ricevute dei compensi a terzi per l'anno 2013; f) Piano dei conti del bilancio, g) Atto costitutivo, statuto, libro soci, h) Verbali assembleari; i) Contratti di collaborazione giornalistica", mentre a pag.2 risultano rispettivamente descritte le mansioni svolte dai giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] ("...il giornalista [REDACTED] si occupa di realizzare notizie e interviste video di vari argomenti, lettura del

telegiornale, conduzione saltuaria di trasmissioni di approfondimento, lavorando in redazione per circa cinque giorni alla settimana, tra attività in redazione e in altre sedi, per un totale di cinque ore giornaliere, rappresentando insieme al sig. [REDAZIONE] il punto di riferimento all'interno della redazione dell'emittente"; "La giornalista [REDAZIONE] (pubblicista dal 5.7.2004) ha prestato la sua attività lavorativa presso l'emittente televisiva T [REDAZIONE] dal 2000 al febbraio 2012 in virtù di un contratto di collaborazione coordinato e continuativo più volte rinnovato. In particolare, la giornalista si occupava prevalentemente di redigere notizie di cronaca, politica e amministrativa, realizzando in media due servizi al giorno, occupandosi della titolazione, di interviste in video ed esterne, di conduzione di telegiornali e trasmissioni di approfondimento e della realizzazione di articoli per il sito telematico della televisione '[REDAZIONE]', lavorando per circa cinque giorni alla settimana, tra attività in redazione e in altre sedi, per una media di quattro ore giornaliere".

Ciò premesso, osserva la Corte che il verbale di accertamento n. 32/2014 contiene la specifica descrizione delle mansioni svolte dai giornalisti [REDAZIONE] e [REDAZIONE] ritiene inoltre che a fronte dei riferimenti al Libro unico del lavoro, alla visura camerale, al certificato di registrazione della testata giornalistica presso la sezione stampa del Tribunale, ai Modelli 770 per i periodi di imposta 2009-2012, alle certificazioni, note o ricevute dei compensi a terzi per l'anno 2013, al Piano dei conti del bilancio, all'atto costitutivo, statuto, al libro soci, ai verbali assembleari e ai contratti di collaborazione giornalistica, il richiamo alla documentazione richiesta ed esibita presso la sede della società, nonché alle dichiarazioni raccolte e al complesso degli elementi esaminati nel corso dell'accertamento costituiscano esplicitazione sì degli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, come richiesto dall'art.13 c.4 del D. Lgs. n. 124/2004.

Evidenzia altresì la Corte che gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza costituiscono, ai sensi dell'art. 635 secondo comma c.p.c., prova idonea ai fini della concessione del decreto ingiuntivo per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi, a prescindere dalla circostanza (che può avere rilievo solo sul piano interno e della regolarità amministrativa) che i funzionari stessi non siano all'uopo ritualmente autorizzati, né allo stesso tempo, salva l'applicabilità nel giudizio di opposizione delle comuni regole in materia di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio, rileva l'eventuale contraddittorietà tra diversi accertamenti compiuti dai medesimi funzionari, data la loro natura non di atti amministrativi di natura provvedimentale, ma di operazioni rivolte alla ricognizione di dati, non richiedenti motivazione (Cass. n. 8211/1995).



Anche a voler ritenere che i verbali ispettivi costituiscano provvedimenti amministrativi, ritiene la Corte che il giudice ordinario possa al più disapplicarli e non dichiararne l'illegittimità.

La Suprema Corte ha comunque evidenziato che il giudice di merito non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale (Cass. n. 13935/2006; nella fattispecie dedotta in giudizio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata che, in tema di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPGI per l'irrogazione di sanzioni in materia contributiva, aveva rilevato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con riguardo ad alcuni giornalisti sul presupposto del mero richiamo delle risultanze emergenti dal verbale ispettivo, sicché la relativa motivazione è stata ritenuta del tutto apodittica, e quindi inidonea a sorreggerla predetta conclusione).

Le domande di nullità ed inefficacia del verbale unico di accertamento n.32/2014 emesso dall'INPGI in data 24.4.2014, proposte da T. [redacted] scarl nel giudizio di primo grado vanno pertanto rigettate.

Con il secondo motivo di appello l'INPGI ha censurato la gravata sentenza per contraddittorietà nella valutazione delle prove con riferimento alla giornalista [redacted] e per erroneità della statuizione relativa al pagamento medio tempore degli importi.

In particolare, l'Istituto appellante ha dedotto che le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla posizione del giornalista [redacted] avrebbero dovuto valere anche per la giornalista [redacted]; ha in particolare valorizzato la deposizione resa dal teste [redacted] anche con riferimento alla posizione della giornalista T. [redacted] nonché le dichiarazioni del teste [redacted].

[redacted] scarl con l'appello incidentale ha a sua volta censurato la gravata sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento dichiarato illegittimo e carenza di motivazione sui requisiti posti a fondamento della subordinazione del [redacted].

In particolare, [redacted] scarl ha evidenziato che il primo giudice, pur avendo ritenuto l'illegittimità del verbale unico di accertamento, lo ha valorizzato ai fini di una diversa qualificazione giuridica del rapporto lavorativo del giornalista [redacted]; ha comunque dedotto che in sede istruttoria non è stata raggiunta la prova della subordinazione del giornalista [redacted].



Ciò premesso, ritiene la Corte che per la loro connessione logica il secondo motivo di appello e l'appello incidentale vadano esaminati congiuntamente.

Orbene, rileva la Corte che il teste V [REDACTED], dopo avere riferito di avere collaborato con la cooperativa tra il 2007 e il 2012 occupandosi della lettura del telegiornale, delle telecronache, della realizzazione dei servizi e di avere curato anche una trasmissione sportiva il lunedì sera, ha dichiarato che il [REDACTED] in un primo momento svolgeva una mansione simile alla sua e che ad un certo punto ha assunto il ruolo di coordinatore della redazione giornalistica, precisando che durante una riunione di redazione il C [REDACTED] aveva dichiarato che il [REDACTED] da quel momento assumeva il ruolo di coordinatore.

Il teste [REDACTED] ha altresì affermato che da quel momento era stato il [REDACTED] a decidere la scaletta del telegiornale, nonché i titoli ed i servizi che sarebbero andati in onda; in ordine al telegiornale ha precisato che il [REDACTED] sulla base delle proposte dei collaboratori, decideva se fare o meno un servizio e quale spazio dedicare al medesimo e che la conduzione del telegiornale era organizzata sulla base dei turni settimanali predisposti una settimana per l'altra, in genere da [REDACTED] [REDACTED]

Il medesimo teste ha riferito che [REDACTED] aveva svolto le stesse funzioni del [REDACTED] fino a quando il [REDACTED] era stato nominato coordinatore della redazione; ha in particolare precisato che i collaboratori si confrontavano con la T [REDACTED] prima e con il [REDACTED] poi sulle cose da fare, ma in caso di dubbio l'ultima parola ce l'avevano loro, decidendo quali notizie dare e quanto tempo dedicare loro.

Rileva pertanto la Corte la divergenza delle dichiarazioni del teste [REDACTED] rispetto a quelle rese dagli altri testi escussi, i quali, oltre ad avere precisato che S [REDACTED] i e [REDACTED] a non avevano un obbligo di presenza quotidiana in redazione, hanno riferito che i collaboratori decidevano giorno per giorno chi dovesse fare cosa (in tal senso le dichiarazioni del teste [REDACTED]; il teste [REDACTED] ha affermato che sulla base delle cose da fare si vedeva chi poteva seguire i servizi e che soltanto se c'era qualcosa di delicato, in casi molto rari per vicende complicate si confrontavano con il [REDACTED]; il teste [REDACTED] ha riferito ognuno di mattina nella stanza comune proponeva i pezzi, che tutti cercavano di organizzarsi tra chi usciva a fare i servizi e chi rimaneva in televisione a lavorare, precisando che non c'era un vero e proprio coordinatore, ma decidevano tutti insieme; il teste [REDACTED] ha infine dichiarato che i collaboratori si occupavano di volta in volta di coordinare la redazione e che della scaletta del telegiornale si erano occupati a turno [REDACTED], [REDACTED] o [REDACTED]).

Ciò premesso, evidenzia innanzitutto la Corte che le dichiarazioni rese dai testi [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] non sono pienamente convergenti: mentre i testi [REDAZIONE] ed il teste [REDAZIONE] in prima battuta hanno sostanzialmente affermato che la decisione sui pezzi da fare, sulla loro durata e su chi dovesse farli era comune, il teste [REDAZIONE] ha affermato che il coordinamento avveniva a turno da parte dei collaboratori: la deposizione del [REDAZIONE] si pone dunque in contrasto con tutte le altre deposizioni, non trovando riscontro in alcuna delle medesime, né nelle dichiarazioni rese dai giornalisi agli ispettori INPGI.

Evidenzia altresì la Corte che le dichiarazioni rese dai testi [REDAZIONE] e [REDAZIONE] in ordine all'inesistenza di un coordinatore presentano dei limiti sul piano logico, non avendo i medesimi testi riferito chi prendesse le decisioni in ordine al contenuto dei pezzi da fare, alla loro durata e a chi dovesse farli, nelle ipotesi in cui i giornalisti fossero in disaccordo tra loro.

Ritiene comunque la Corte che le suddette dichiarazioni non siano attendibili, sia in quanto non è credibile che una redazione sia sprovvista di un coordinatore munito del potere di decidere il contenuto dei pezzi, la loro durata e il giornalista che dovesse effettuarli, sia in quanto confliggenti con le dichiarazioni rese dal [REDAZIONE] dal [REDAZIONE] dal [REDAZIONE] e dal [REDAZIONE] in sede di accesso ispettivo e come tali maggiormente genuine rispetto a quelle rese in giudizio (in quella sede il [REDAZIONE] ha dichiarato che [REDAZIONE] era coordinatore della rubrica da un punto di vista prettamente giornalistico; il Ca [REDAZIONE] ha dichiarato che il [REDAZIONE] forniva una continuità giornaliera in quanto rappresentava, anche per anzianità ed esperienza, il punto di riferimento per gli altri collaboratori e che la [REDAZIONE] coadiuvava il [REDAZIONE] nell'attività di coordinamento; il [REDAZIONE] ha affermato di essere stato il riferimento per l'organizzazione dell'attività e della redazione unitamente al [REDAZIONE].

Rileva altresì la Corte che in sede di confronto il [REDAZIONE] ha confermato la propria deposizione mentre il [REDAZIONE] pur avendo escluso di avere presentato il [REDAZIONE] come coordinatore, nonché l'esistenza di tale figura presso la redazione, ha dichiarato che, non essendo stato presente in redazione la mattina, era possibile che avesse detto ai collaboratori di fare riferimento in sua assenza alla [REDAZIONE] o al [REDAZIONE].

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, la Corte ritiene attendibili le dichiarazioni rese in giudizio dal teste [REDAZIONE] sostanzialmente confermate dal [REDAZIONE] all'esito del confronto, sia con riferimento alla posizione di [REDAZIONE] che di [REDAZIONE].

Infatti teste [REDAZIONE] pur avendo escluso di avere presentato il [REDAZIONE] come coordinatore, nonché l'esistenza di tale figura presso la redazione, ha ammesso di poter avere detto ai collaboratori di fare riferimento in sua assenza alla [REDAZIONE] o al [REDAZIONE] confermando



sostanzialmente che in sua assenza le decisioni sul contenuto dei pezzi da preparare, sulla durata e sulla loro assegnazione venivano prese dalla [REDACTED] e dal [REDACTED] (ha così confermato le dichiarazioni da lui rese in sede di accesso ispettivo), né ha fornito una ricostruzione alternativa chiarendo chi prendesse tali decisioni in sua assenza.

A fronte delle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] secondo cui il [REDACTED] sulla base delle proposte dei collaboratori, decideva se fare o meno un servizio e quale spazio dedicare al medesimo e secondo cui [REDACTED] [REDACTED] aveva svolto le stesse funzioni del [REDACTED] fino a quando il Serangeli è stato nominato coordinatore della redazione (ha sul punto dichiarato che i collaboratori si confrontavano con la [REDACTED] prima e con il [REDACTED] poi sulle cose da fare ed ha chiarito in caso di dubbio l'ultima parola ce l'avevano loro, decidendo quali notizie dare e quanto tempo dedicare loro), e delle dichiarazioni rese in sede di confronto dal [REDACTED] la Corte ritiene provato il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra [REDACTED] e [REDACTED] scrl nel periodo indicato nel verbale ispettivo n. 32/2014.

Pertanto, secondo il giudice di legittimità in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione, tenuto conto del carattere creativo del lavoro, quando vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quanto meno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni, mentre costituiscono indici negativi rispetto alla ravvisabilità della subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. n. 8068/2009 e Cass. n. 22785/2013).

Ai fini della qualificazione del rapporto, non rileva dunque né l'assenza di un obbligo quotidiano di presenza del giornalista presso la redazione, né dell'obbligo di osservare un orario di lavoro; per tali ragioni la Corte non ritiene rilevanti le assenze della giornalista [REDACTED] che secondo quanto riferito dal teste [REDACTED] si era recata a Siena, a Bruxelles e a Tirana senza bisogno di autorizzazioni.

Con il terzo motivo di appello l'INPGI ha censurato la gravata sentenza per erroneità della statuizione relativa al pagamento *medio tempore* degli importi.

In particolare, l'Istituto appellante ha dedotto che non risulta provato il pagamento *medio tempore* di alcuna somma a titolo di contributi e sanzioni da parte di [REDACTED] scrl in relazione al periodo dal mese di aprile 2009 al marzo 2014.

Orbene, evidenzia la Corte che dal verbale di accertamento risulta che l'INPGI ha proceduto alla decurtazione dei contributi già versati sui compensi erogati relativamente ai rapporti di co.co.co. formalmente instaurati tra i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] e la [REDACTED] scrl.

Per tali ragioni l'appello incidentale va respinto mentre, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto va confermata, le domande proposte da Telecivitavecchia scrl nel giudizio di primo grado vanno rigettate e Telecivitavecchia scrl va condannata al pagamento anche degli ulteriori contributi dovuti per Katia Trombetta, come quantificati nella specifica del credito di cui al doc n.3 allegato al fascicolo INPGI.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va infine dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Telecivitavecchia scrl un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte, respinto l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, rigetta le domande proposte da Telecivitavecchia scrl nel giudizio di primo grado e condanna [REDACTED] scrl al pagamento anche degli ulteriori contributi dovuti per Katia Trombetta, come quantificati nella specifica del credito di cui al doc n.3 allegato al fascicolo INPGI.

Condanna [REDACTED] scrl al pagamento delle spese di lite, che si liquidano quanto al giudizio di primo grado in € 5000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA in favore



dell'INPGI e quanto al presente grado di giudizio in € 3307,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, in favore dell'INPGI;

Dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di ██████████ scari un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Roma, 5.4.2018

Il Consigliere Est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il _____



24 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza